

Roma, 15 aprile 2016

## FAQ

### Risposte ai quesiti posti nell'ambito del ciclo di webinar dedicato allo schema di Regolamento sulla Tari

#### **1. La minore entrata conseguente alle agevolazioni per i possessori di immobili iscritti all'Aire (art. 9-bis del D.L. 47/2014) come deve essere finanziata?**

La norma istitutiva delle agevolazioni sui tributi locali per gli immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero (articolo 9-bis del dl n. 47 del 2014), fissa in 2 milioni di euro il contributo spettante ai Comuni a copertura delle minori entrate da IMU, Tasi e Tari; nulla dice, tuttavia, con riferimento alle modalità di ripartizione del contributo dovuto, né tantomeno con riguardo ai tempi entro cui questo dovrà essere assegnato. In questo contesto, l'Ifel ha recentemente chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze un incontro urgente al fine di provvedere in maniera concertata a determinare modalità e tempi per la definizione ed erogazione dei contributi compensativi dovuti per le agevolazioni in questione.

E' bene precisare che la riduzione opera solo previa apposita dichiarazione del contribuente attestante la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'accesso all'agevolazione. E' possibile reperire le indicazioni dell'Ifel al riguardo al seguente link: <http://www.fondazioneifel.it/appuntamenti-e-news/item/2766-nota-di-commento-in-materia-di-agevolazioni-sui-tributi-locali-per-gli-immobili-posseduti-da-cittadini-italiani-residenti-all-estero>.

#### **2. Si possono regolamentare esenzioni o agevolazioni per le attività economiche che si impegnano a non posizionare nel locale "slot machine"?**

Si deve ritenere sicuramente legittimo prevedere con norma regolamentare agevolazioni anche di carattere sociale e di politica fiscale comunale per incentivare comportamenti virtuosi. Al riguardo si ricorda che l'art. 1, co. 660 della legge n. 147 del 2013 prevede che «*Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune*». Per quanto attiene alla modalità di copertura della minore entrata conseguente alle riduzioni ed esenzioni disposte per via regolamentare si ritiene che la norma autorizzi alternativamente il Comune a ripartire l'onere sull'intera platea di contribuenti oppure a prevedere apposite autorizzazioni di spesa nel proprio bilancio, pur nel rispetto dei principi di ragionevolezza e non discriminazione. Sul punto, si ricorda che in regime Tares l'art. 5, co. 2 del Dl n. 102 del 2013 poneva come tetto massimo il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.

#### **3. Quali sono i termini di pagamento della Tari e quelli di prescrizione dell'attività di accertamento e riscossione coattiva?**

Le norme previste dalla legge riguardo il pagamento della Tari stabiliscono che i versamenti debbono essere effettuati in autoliquidazione alle date di scadenza delle rate fissate dal regolamento comunale o in un'unica soluzione entro il 16 giugno dell'anno di riferimento

(comma 688, art. unico legge 147 del 2013). A carico del Comune c'è solo l'obbligo di informare il cittadino circa l'importo che deve pagare, sicuramente anche tramite un servizio di sportello, anche telefonico, ed eventualmente con l'invio di una comunicazione e di un modello di pagamento precompilato. In questo caso eventuali omessi o tardivi pagamenti debbono essere sanzionati con le modalità previste dalla relativa normativa e possono essere sanati con l'eventuale utilizzo del ravvedimento operoso. Il Comune che modifica le modalità di pagamento, adottando – come accade nella grande maggioranza dei casi – dispositivi di liquidazione d'ufficio, deve indicare tale scelta con una apposita norma regolamentare. In questo caso, la normativa deve delineare la procedura che si intende seguire, dall'invio di un modello di pagamento precompilato con la fornitura di tutte le informazioni sul tributo che deve essere pagato, agli eventuali solleciti bonari, alla notifica di un avviso di accertamento per omesso o parziale pagamento. La mancata approvazione di una norma regolamentare che preveda una procedura diversa obbliga il Comune ad applicare la norma di legge e quindi a notificare a tutti coloro che non hanno pagato nei termini previsti un avviso di accertamento, le relative sanzioni, e a chi ha pagato tardivamente un provvedimento di irrogazione di sanzioni. Si ricorda che la notifica dell'avviso di accertamento deve essere effettuata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il tributo avrebbe dovuto essere pagato o è stato pagato in maniera insufficiente. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento, l'ingiunzione o la cartella di pagamento debbono essere notificati entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è diventato definitivo.

#### **4. Nel caso di smaltimento in proprio di rifiuti assimilati agli urbani da parte di attività economiche è obbligatorio non far pagare il tributo?**

Il comma 649, secondo periodo, dell'art. unico della legge 147 del 2013 prevede che: *«Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune disciplina con proprio regolamento riduzioni della quota variabile del tributo proporzionali alle quantità di rifiuti speciali assimilati che il produttore dimostra di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati».*

Pertanto il Comune nel proprio regolamento Tari deve prevedere obbligatoriamente una riduzione della parte variabile della tariffa (i Comuni che nella determinazione della tariffa non applicano il D.P.R. 158/99 dovranno comunque prevedere una riduzione stimata analogamente in base al piano finanziario) determinata sulla base del quantitativo di rifiuti che i produttori documentano di aver avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati.

La norma regolamentare dovrà pertanto prevedere i termini per la presentazione della richiesta di riduzione, la documentazione che dovrà essere presentata e le modalità di determinazione della riduzione.

Riguardo quest'ultimo punto una delle soluzioni possibili è quella di calcolare la produttività teorica di rifiuti del soggetto utilizzando il parametro Kg/mq previsto per la specifica categoria del soggetto previsto dal D.P.R. 158/99 e fare il rapporto con il quantitativo avviato al riciclo. La riduzione della parte variabile della tariffa sarà proporzionale.

#### **5. Le quote inesigibili della Tari come devono essere calcolate e come devono essere inserite nel Piano Finanziario. Le linee guida del Mef non sono chiare al riguardo ma in conclusione affermano che le quote inesigibili di ciascun anno possono essere riportate come costo nel P.F. dell'anno successivo, mentre gli eventuali recuperi ottenuti con l'attività di accertamento e la riscossione coattiva saranno riportati come sopravvenienze attive. E' corretto questo comportamento?**

In via preliminare si ritiene opportuno inquadrare correttamente la natura del Piano Finanziario e la normativa che regola la sua predisposizione:

1) il Piano finanziario previsto dal D.P.R. 158/99 fa parte di una metodologia per la determinazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati al fine della individuazione delle tariffe da applicare alle diverse categorie di utenza del servizio. Quindi non è un documento fiscale e finanziario del soggetto gestore e deve rispettare le norme previste dallo stesso D.P.R. 158/99 e non le norme di carattere civilistico e fiscale che sovrintendono alla predisposizione dei bilanci delle aziende private;

2) il documento del Mef "*Linee guida per la redazione del piano finanziario e per l'elaborazione delle tariffe*", è un contributo fornito per agevolare i Comuni nei loro adempimenti, ma non costituisce un vincolo per gli stessi. Pertanto si ritiene che i suggerimenti e i chiarimenti forniti dallo stesso debbano essere utilizzati esclusivamente nella misura in cui siano convincenti e utili alla stesura dei documenti a cui sono finalizzati;

3) i richiami normativi effettuati dal citato documento del Mef per la redazione del Piano Finanziario riguardo le quote inesigibili (pagg. 20 e seguenti) appaiono incongrui in primo luogo perché il D.P.R. 158/99 non richiama, in questo caso, l'utilizzo di norme civilistiche o fiscali, e comunque quelle richiamate dal Mef riguardo la possibilità di prevedere i crediti inesigibili nei Carc (Costi amministrativi relativi all'accertamento, riscossione e contenzioso) appaiono incongruenti in quanto riguardano norme fiscali e bilancio di esercizio, che viene redatto a consuntivo, e quindi non sono omogenee con il piano finanziario che sostanzialmente rappresenta un bilancio preventivo;

4) si ritiene pertanto che in sede di predisposizione del Piano Finanziario nell'ambito dei Carc debba essere prevista, riguardo i crediti inesigibili, una somma stimata sulla base dell'esperienza maturata negli anni passati e tenendo conto delle possibilità di recupero evasione e di riscossione coattiva degli importi accertati e non riscossi. La possibilità di inserire quote di crediti inesigibili "stimate" e non realizzate appare opportuna. Infatti, se si tiene conto che l'entrata tributaria deve garantire la copertura integrale dei costi, la risposta non può che essere positiva. Diversamente ragionando e cioè ammettendo che il Comune possa inserire le perdite su credito solo successivamente all'accertamento dello stato di inesigibilità, non solo non si realizzerebbe la condizione del pareggio tra entrate e spese ma ciò determinerebbe l'obbligo di imputazione degli inesigibili relativi a più annualità in un unico Piano Finanziario, con evidenti ed ingiustificati effetti sulle tariffe di quell'anno. Si precisa infine che un credito è considerato inesigibile soltanto dopo aver esperito tutto il ciclo di riscossione (atto di accertamento ed ingiunzione). Sul punto, dopo due sentenze contrastanti della Corte dei conti Toscana ed Emilia Romagna, (da un lato, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Toscana, con delibera n. 75 del 28 aprile 2015, ha ritenuto che gli inesigibili Tia dovesse rimanere a carico del gestore, senza possibilità di imputare tali costi nel Pef Tares/Tari. Di diverso avviso, invece, la Corte dei Conti, sezione regionale di controllo dell'Emilia Romagna, che con delibera n. 104 del 27 maggio 2015, pur dichiarando inammissibile il quesito posto dal Comune, ha rilevato l'obbligo dettato dal Dpr. n. 158 del 1999 di considerare nel Pef gli inesigibili registrati l'anno precedente), si deve registrare l'intervento risolutore del legislatore che con l'art. 7, comma 9 del Dl n. 78 del 2015 ha introdotto il comma 654-bis alla legge n. 147 del 2013, il quale così dispone: «*Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)*».

5) si ritiene che possano essere recuperate nell'anno successivo eventuali maggiori spese dovute o alla riduzione della base imponibile o ad aumenti di costi di gestione del servizio non prevedibili.

6) al riguardo occorre far presente che le linee guida fornite dal Mef prevedono che: "I crediti inesigibili, per la parte non coperta da fondi svalutazione o rischi ovvero da garanzia assicurativa, danno luogo ad un'appostazione, nei CCD (costi comuni diversi), in base al

principio di integrale copertura di tutti i costi di gestione. La copertura va attuata nell'esercizio di competenza, ossia nell'esercizio in cui si manifestano in maniera certa e precisa gli elementi da cui deriva l'inesigibilità. Come si trae dalla formula di cui al punto 1, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, l'ammontare dei crediti divenuti inesigibili in un dato anno verrà quindi computato tra i costi da coprire con la tariffa relativa all'anno successivo. Per contro, eventuali successivi recuperi di crediti già considerati inesigibili costituiranno invece "sopravvenienze attive", da inserire tra le entrate da recupero di evasione e da dedurre dai costi, in base al principio di competenza, nell'esercizio in cui insorgeranno."

**6. Oltre alle riduzioni obbligatorie e facoltative previste dalle norme di legge, il Comune, per incentivare comportamenti virtuosi, può prevedere forme premiali per chi effettua conferimenti di rifiuti differenziati in punti di raccolta appositi?**

Il Comune nel disciplinare le riduzioni per raccolta differenziata può anche prevedere di riconoscere la riduzione solo a chi conferisce in appositi centri di raccolta (soprattutto quando la raccolta differenziata viene effettuata con contenitori stradali ed è quindi impossibile individuare i singoli conferitori). E' certamente legittimo prevedere riconoscimenti premiali a chi ha determinati comportamenti positivi nel conferimento alla raccolta differenziata, comportamenti da determinare in base alle specificità del sistema di gestione adottato localmente.

**7. Nel calcolo del numero degli occupanti al fine della determinazione della tariffa per le utenze domestiche residenti è possibile non tenere conto di residenti assenti per la maggior parte dell'anno per motivi di studio, lavoro o cura?**

La risposta è positiva. Occorre però disciplinare correttamente sia la presentazione preventiva delle domande, che dovrebbe essere rinnovata annualmente, e della documentazione che attesta l'effettiva assenza dalla residenza. Si ritiene che l'assenza dalla residenza debba essere superiore ad un congruo periodo, di massima sei mesi nel corso dell'anno per giustificare la richiesta.

**8. Si chiede se nel caso di abitazione principale costituita da due unità immobiliari catastalmente distinte, comunicanti, con ingresso unico, con un'unica utenza di gas, di luce e di acqua, di fatto quindi non a disposizione per un uso autonomo, sia corretto richiedere una sola quota variabile della tariffa TARI parametrata al numero dei componenti la famiglia.**

La TARI non è un'imposta sul patrimonio immobiliare come l'IMU, dove il possesso e la condizione catastale risultano determinanti ai fini della pretesa tributaria, bensì è una tassa correlata all'erogazione del servizio smaltimento rifiuti e spazzamento delle strade, dove la destinazione d'uso e le modalità di utilizzo degli immobili occupati e suscettibili di produrre rifiuti risultano determinanti ai fini dell'imposizione tributaria, sia sotto il profilo della tariffa differenziata e sia in termini di esenzioni e/o esclusioni.

L'utenza domestica si riferisce all'abitazione principale dell'intestatario che giuridicamente ed in termini generali può essere costituita da più unità immobiliari adibite a civile abitazione, a differenza dell'IMU dove l'art. 13 co.2 prevede che "*Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.*"

Sussiste inoltre distinzione tra il concetto giuridico di "utenza domestica a disposizione" (intesa come civile abitazione), che sottintende un utilizzo eventuale, discontinuo e comunque autonomo (come nel caso tipico delle "secondo case"), ed il concetto giuridico di "abitazione

principale” dell’occupante, in relazione all’unità immobiliare aggiuntiva sotto il profilo catastale ma adibita ad abitazione principale.

Pertanto, ai fini Tari l’abitazione occupata deve essere considerata come unica abitazione per la determinazione della tariffa rifiuti, anche se costituita da più u.i.u. catastali, purché l’unificazione sia stata fatta nel rispetto della normativa urbanistica e l’abitazione risulti unica nei registri anagrafici.